

REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1985 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco	III d	3 100	Danimarca	2 270
			Germania	830
Aringa	III d	1 300	Danimarca	740
			Germania	560
Salmone	III d	20	Danimarca	17
			Germania	3